REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2020, n. 6-1442

Decreto legislativo 152/2006, articolo 177, comma 5. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la promozione delle attività di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti sul territorio regionale con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti CONOE.

A relazione dell'Assessore Marnati

Premesso che:

la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti prevede misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, stabilisce un ordine di priorità da rispettare nella gestione dei rifiuti ed, in particolare, attribuisce priorità al riciclaggio ed al recupero di materia rispetto al recupero di energia ed allo smaltimento;

misure e azioni regionali sono finalizzate per migliorare la gestione dei rifiuti urbani valorizzando anche le esperienze maturate nei diversi territori regionali, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla l.r. 1/2018 e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016;

il suddetto Piano pone le basi affinché si possa realizzare un aumento della raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio per i rifiuti urbani, un maggior sviluppo dei mercati dei materiali riciclati, una riduzione della produzione di rifiuti, la limitazione del recupero di energia ai soli rifiuti non riciclabili in termini di sostenibilità ambientale ed economica. Il Piano fissa una gerarchia di obiettivi ed azioni volti prioritariamente a migliorare quantità e qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato da inviare a riciclaggio, riservando il ricorso alla discarica ai soli rifiuti non riciclabili né recuperabili.

Preso atto che:

il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), è un consorzio con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituito e riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ora disciplinato dall'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

al consorzio partecipano direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria, le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, le imprese che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio, le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti, le imprese che producono, importano e distribuiscono sul territorio nazionale oli e grassi vegetali e animali ad uso alimentare e che sono tenute – sulla base dell'art. 10 L. 154/2016 - a versare un contributo ambientale a sostegno delle attività del CONOE per i quantitativi di oli e grassi destinati a diventare rifiuto a seguito di uso professionale;

scopo istituzionale del CONOE è organizzare, controllare e monitorare la filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti a fini ambientali, a tutela della salute pubblica, nonché allo scopo di prevenire e ridurre la dispersione dei rifiuti trasformando un costo ambientale ed economico in una risorsa rinnovabile;

a tal fine il CONOE assicura la raccolta presso i produttori del rifiuto, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; assicura lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione; promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di

migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero di tali rifiuti; promuove iniziative per sensibilizzare imprese e cittadini sul tema della raccolta e del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

con riferimento all'art. 233 d.lgs. 152/2006 che prevede un obbligo di raccolta separata per oli e grassi vegetali ed animali esausti unicamente per le utenze non domestiche che producono tale rifiuto a seguito di attività professionale, stime pubblicate dal CONOE (Report 2018) riportano in circa 260.000 – 280.000 t. la produzione annua di rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali ed animali esausti in Italia, di cui solo il 36% di origine professionale (circa 94.000 t.) rientrante negli obblighi di raccolta separata; la restante parte, di origine domestica, rientra nella gestione dei rifiuti urbani di competenza del servizio pubblico; gli oli vegetali esausti possono essere recuperati in molteplici processi e applicazioni: negli ultimi anni il principale mercato di sbocco per il recupero di questo rifiuto ha riguardato la produzione di biodiesel (90%).

Dato atto che:

pur non essendoci un obbligo di legge, è necessario effettuare la raccolta differenziata di questi rifiuti di origine domestica per consentirne un adeguato trattamento e recupero di materia, evitarne la dispersione nell'ambiente ma anche lo smaltimento negli scarichi fognari, con conseguenti ricadute negative sui processi di depurazione delle acque reflue;

in Piemonte la raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali esausti prodotti dalle utenze domestiche è diffusa sul territorio regionale in misura pari a 80,5% dei Comuni (dati Osservatorio Regionale Rifiuti relativi all'anno 2018) ma i quantitativi medi intercettati sono molto limitati (0,10 kg/ab/anno) se confrontati con dati di raccolta pro capite derivanti da progetti specifici avviati da CONOE in alcune realtà nazionali (raccolta annua pro capite da 0,5 a 1,5 kg.). In Piemonte il servizio di raccolta è garantito prevalentemente tramite posizionamento di appositi contenitori presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani e successivo conferimento ad imprese di raccolta e trattamento di tale rifiuto;

appare pertanto necessario attivare iniziative per informare e sensibilizzare i cittadini sulle corrette modalità di gestione degli oli esausti prodotti e per incrementare e migliorare i servizi di raccolta presenti sul territorio regionale.

Richiamato che per conseguire le finalità e gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti, l'art. 177 comma 5 d.lgs. 152/2006 prevede, in particolare, la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di avvalersi di soggetti pubblici o privati mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali.

Dato atto che:

risulta opportuno collaborare con il CONOE, tramite la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, per avviare, sul territorio piemontese, presso i Consorzi di gestione dei rifiuti ed i Comuni della Regione, in sinergia con i soggetti affidatari dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed a supporto degli stessi, progetti sperimentali per incrementare la raccolta dei rifiuti di oli e grassi vegetali ed animali provenienti dai nuclei domestici e avviare azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione delle imprese, degli operatori, dei cittadini e delle amministrazioni locali;

si è addivenuti alla condivisione di uno schema di Protocollo d'intesa, concertato con il CONOE, di durata triennale e con finalità e contenuti in linea con gli obiettivi e le azioni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, volte ad incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio/recupero di materia dei rifiuti urbani;

le attività a carico dell'amministrazione regionale in attuazione del Protocollo d'intesa non comportano spese a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri.

Richiamato infine che ai sensi dell'art. 233 comma 9 del d.lgs. 152/2006 gli operatori della filiera degli oli e grassi vegetali ed animali esausti che non aderiscono al CONOE possono organizzare la

gestione di tali rifiuti su tutto il territorio nazionale tramite sistemi autonomi purchè riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e che la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con il CONOE di cui allo schema allegato non preclude per l'amministrazione regionale la possibilità di attivare analoghe collaborazioni con i sistemi autonomi riconosciuti ai sensi dell'art. 233 comma 9 d.lgs. 152/2006 operanti sul territorio regionale.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra premesso:

di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per la promozione delle attività di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti sul territorio regionale tra Regione Piemonte ed il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti CONOE, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con il CONOE di cui allo schema allegato non preclude per l'amministrazione regionale la possibilità di attivare analoghe collaborazioni con i sistemi autonomi riconosciuti ai sensi dell'art. 233 comma 9 d.lgs. 152/2006 operanti sul territorio regionale;

di demandare la sottoscrizione del Protocollo d'intesa all'Assessore regionale competente per materia, autorizzando fin da ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;

di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1;

visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n.1- 4046.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, lo schema di Protocollo d'intesa per la promozione delle attività di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti sul territorio regionale tra Regione Piemonte ed il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti CONOE, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con il CONOE di cui allo schema allegato non preclude per l'amministrazione regionale la possibilità di attivare analoghe collaborazioni con i sistemi autonomi riconosciuti ai sensi dell'art. 233 comma 9 d.lgs. 152/2006 operanti sul territorio regionale;

di demandare la sottoscrizione del Protocollo d'intesa all'Assessore regionale competente per materia, autorizzando fin da ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione:

di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione, con il relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

per la promozione delle attività di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti sul territorio regionale

TRA

Conoe, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, con sede legale in Roma, Via Ludovisi, 36, nella persona del Dott. Tommaso Campanile in qualità di Presidente (PEC conoe@lamiapec.it)

la	Regione	Piemonte,	con	sede	in	Torino	,	nella	persona	di
						(PE	EC)			
di se	eguito, congi	iuntamente, "I	e Parti	"						

PREMESSO CHE

il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), costituito e riconosciuto ai sensi dell'art 47 del decreto legislativo n.22 del 1997, prima e, poi, dell'articolo 233 del decreto legislativo n.152 del 2006, ha iniziato la propria attività nell'anno 2001;

il Consorzio CONOE ha la funzione di organizzare, controllare e monitorare la filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti a fini ambientali, a tutela della salute pubblica, nonché allo scopo di prevenire e ridurre la dispersione dei rifiuti trasformando un costo ambientale ed economico in una risorsa rinnovabile. In particolare, il Consorzio CONOE assicura e promuove:

- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, del rifiuto del quale non sia possibile e conveniente la rigenerazione;
- lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- le iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali usati;

CONOE può assicurare la disponibilità e l'organizzazione di una capillare ed efficiente rete di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti:

la Regione Piemonte promuove misure e azioni per migliorare la gestione dei rifiuti urbani valorizzando anche le esperienze maturate nei diversi territori regionali, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla l.r. 1/2018 e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016;

la Regione Piemonte con il suo Piano pone le basi affinché si possa realizzare un aumento della raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio per i rifiuti urbani, un maggior sviluppo dei mercati dei materiali riciclati, una riduzione della produzione di rifiuti, la limitazione del recupero di energia ai soli rifiuti non riciclabili in termini di sostenibilità ambientale ed economica. Il Piano fissa una gerarchia di obiettivi ed azioni volti prioritariamente a migliorare quantità e qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato da inviare a riciclaggio, riservando il ricorso alla discarica ai soli rifiuti non riciclabili né recuperabili;

la Regione Piemonte, attraverso un articolato programma di interventi, promuove azioni e misure di crescita, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale per confermare il Piemonte come regione protagonista in Europa nell'economia circolare e sostenibile;

la Regione Piemonte riconosce l'opportunità di realizzare specifiche azioni per promuovere la raccolta dei rifiuti di oli e grassi animali e vegetali e per incrementarne il recupero, a favore del territorio, dei cittadini, e delle imprese;

la Regione Piemonte ed il CONOE intendono promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative per favorire il recupero di materia dell'olio e grassi animali e vegetali per la realizzazione di nuovi materiali e prodotti.

CONSIDERATO CHE

l'olio vegetale esausto qualora non adeguatamente raccolto, potrebbe essere sversato negli scarichi o disperso nell'ambiente, compromettendo la qualità della risorsa con ricadute significative in termini ambientali ed economici;

la realizzazione di circuiti virtuosi di raccolta degli oli vegetali esausti rappresenta uno strumento di prevenzione dell'inquinamento e di tutela ambientale e sanitaria;

VISTI

l'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

l'articolo 177, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 140-14161 del 19 aprile 2016 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

- 1. Con il presente Protocollo le Parti intendono realizzare, in sinergia e condivisione di intenti, attività di prevenzione e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dai rischi legati alla scorretta gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
- 2. Ai fini del comma 1, le Parti intendono promuovere l'avvio, presso i Consorzi di gestione dei rifiuti ed i Comuni della Regione, di attività per incrementare la raccolta dei rifiuti di oli e grassi vegetali ed animali provenienti dai nuclei domestici, in sinergia con i soggetti affidatari dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed a supporto degli stessi, attraverso uno o più progetti sperimentali a seguito di specifici protocolli territoriali conclusi tra le amministrazioni locali ed il CONOE.
- Ai fini dei predetti comma, le Parti considerano strategico avviare azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione delle imprese, degli operatori, dei cittadini e delle amministrazioni locali sulle tematiche inerenti la gestione degli oli e dei grassi esausti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 2 – Attuazione del Protocollo ed attività operative

- 1. Per l'attuazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo è istituito un Gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti designati da ognuna delle Parti, senza oneri aggiuntivi per le parti.
- 2. Il Gruppo monitora lo stato di avanzamento delle fasi del Protocollo e svolge tutte le attività necessarie all'attuazione dello stesso, provvedendo, tra l'altro, a:
 - attivare un monitoraggio sul territorio regionale attraverso un'indagine quantitativa e qualitativa dei servizi di raccolta e recupero attivi in regione con predisposizione di una relazione finale;
 - effettuare analisi di sistemi di raccolta attivati presso altri territori ed esperienze attuate a livello nazionale;
 - avviare un confronto con i Poli di innovazione regionali ed eventualmente anche con Enti di ricerca, Università, Politecnico ed ARPA al fine di individuare possibili sviluppi tecnologici per il recupero degli oli;
 - definire ai fini della stipula dei Protocolli territoriali le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei progetti sperimentali relativi alle attività di deposito, raccolta, trasporto e recupero degli oli e dei grassi esausti provenienti dai nuclei domestici nei Comuni del territorio regionale, in accordo con i Consorzi di gestione rifiuti e con i soggetti affidatari dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed a supporto degli stessi;
 - collaborare con gli enti locali, le società affidatarie dei servizi di raccolta ed i gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue per la definizione e l'avvio dei progetti sperimentali sul territorio;
 - elaborare e divulgare gli esiti dei progetti sperimentali;
 - verificare ed approvare preventivamente le iniziative di comunicazione e promozione;
 - approvare, sulla base dei risultati dei progetti sperimentali, le linee operative da proporre ai Consorzi e ai Comuni del territorio per la realizzazione di circuiti di raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 3 – Impegni delle Parti

- 1. Per l'attuazione dei progetti sperimentali e degli obiettivi indicati nel presente Protocollo, le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad effettuare attività di promozione e comunicazione sugli obiettivi, i contenuti ed i risultati delle iniziative di cui al presente Protocollo, nonché attività di formazione ed informazione sulla normativa vigente e in materia di gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente:
- 2. Le Parti si impegnano a promuovere ed avviare la realizzazione di uno o più progetti sperimentali finalizzati a promuovere e massimizzare la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, mediante la creazione di circuiti di raccolta su base comunale appositamente dedicati a tale tipologia di rifiuti e ad effettuare attività di comunicazione e di sensibilizzazione dei cittadini.
- La Regione si impegna a promuovere presso i Consorzi di gestione dei rifiuti la stipula di Protocolli territoriali attraverso una condivisione delle opportune modalità tecnicoamministrative per lo svolgimento delle attività di raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dai nuclei domestici.

- 4. CONOE si impegna, nell'ambito dei succitati Protocolli territoriali, tenuto conto del principio di prossimità e della presenza delle imprese consorziate sul territorio, a selezionare le imprese per le attività di raccolta, deposito ed avvio al recupero degli oli oggetto della presente intesa.
- Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad offrire assistenza tecnico amministrativa sui vari aspetti del ciclo integrato dei rifiuti relativamente ai rifiuti oggetto del presente Protocollo.

Art. 4 - Durata

- 1. Il presente Protocollo d'intesa avrà validità triennale dalla data della sua sottoscrizione.
- 2. Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, dandone comunicazione a mezzo PEC con preavviso di almeno 3 mesi, in presenza di fondate motivazioni indipendenti dalla volontà dei contraenti.

Art. 5 - Impegni economici delle Parti

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per le Parti.

Art. 6 - Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse alla stipulazione e all'esecuzione del presente Protocollo. Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Protocollo stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa circa il trattamento dei dati personali è riportata in calce.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i legali rappresentanti delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegnano ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del protocollo, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Articolo 7 Stipulazione e registrazione del Protocollo

Il presente Protocollo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e dell'articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Regione Piemonte							
Conoe							

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" i dati sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo di programma.

I dati acquisiti per la sottoscrizione del Protocollo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte, Delegato al trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Servizi ambientali.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it .

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato e saranno conservati, per il periodo definito nel Piano di Fascicolazione e Conservazione della Direzione Ambiente, Energia e territorio (5 anni nell'archivio corrente dell'ente, 10 anni nell'archivio generale).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il titolare del dato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.